

**D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586**  
**Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria (I.A.)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Richiamato il d.d.u.o. n.3009 del 4 aprile 2011 recante «;

Preso atto che i summenzionati regolamenti prevedono quanto segue:

- l'operatore del settore alimentare (OSA) è responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
- le autorità competenti (AC) assicurano l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione;

Visto il Piano di sorveglianza nazionale per l'Influenza Aviaria relativo all'anno 2016;

Considerato che il summenzionato Piano dispone in merito:

- alle modalità di implementazione del programma di sorveglianza del pollame;
- alle modalità di implementazione del programma di sorveglianza negli uccelli selvatici;
- identifica le aree territoriali ad alto rischio in cui attuare un monitoraggio con frequenza elevata e quelle a rischio medio da sottoporre a monitoraggio con frequenza meno elevata;

Rilevato che il metodo di sorveglianza da attuare è stato definito in base al rischio, tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- ubicazione delle aziende avicole in zone ad alta densità di volatili selvatici migratori;
- presenza di aree ad alta densità di aziende avicole;
- caratteristiche strutturali e gestionali del sistema produttivo avicolo;
- situazione epidemiologica presente e pregressa (fattori di rischio di introduzione diffusione rilevati nel corso delle precedenti epidemie);
- flusso e tipologia di scambi commerciali;
- tipologia produttiva e misure di biosicurezza degli allevamenti commerciali di specie a rischio (presenza nell'azienda di categorie di pollame a lunga vita produttiva, multi-età e multi-specie);
- presenza di aziende avicole free-range in cui il pollame o altri volatili possono entrare in contatto con i volatili selvatici (assenza di barriere o barriere non funzionali);

Rilevato inoltre che in base al rischio di introduzione e/o di diffusione devono essere testati sia allevamenti del settore industriale sia del settore rurale (svezatori, commercianti e rurali);

Considerato che le Regioni più interessate dall'allevamento avicolo sono la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna e il Piemonte (70% delle produzioni avicole nazionali);

Valutato che sussiste la necessità di adeguare le vigenti disposizioni regionali in materia di prevenzione e controllo dell'I.A. alle nuove previsioni del Piano nazionale sopraindicato;

Visto il «Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della influenza aviaria in Lombardia», allegato al presente atto (Allegato A);

Rilevato che gli obiettivi generali del Piano sopracitato sono:

- identificare le aree ad alto rischio di introduzione del virus, in base all'analisi territoriale e alla presenza di allevamenti intensivi di specie considerate a rischio;
- adottare le misure di prevenzione per la diffusione del virus, sulla base del rischio di introduzione del virus influenzale in aree densamente popolate di avicoli;
- individuare l'eventuale presenza di virus dell'influenza avia-

ria negli allevamenti intensivi e nelle popolazioni di uccelli selvatici;

- attivare un sistema rapido per la diagnosi precoce in caso di trasmissione di virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici;

Vagliato che i sunnominati obiettivi attuano le previsioni del Piano di sorveglianza nazionale per l'Influenza Aviaria;

Ritenuto di approvare il «Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della influenza aviaria in Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

Considerato che l'elevata densità zootecnica di una determinata area costituisce un fattore di rischio di insorgenza e diffusione di malattie diffuse e, in particolare, di influenza aviaria nel caso in cui gli OSA:

- attivino nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
- aumentino la consistenza dei capi allevati;
- procedano ad opere di ristrutturazione;
- cedano la proprietà dell'allevamento;

Dato atto che gli OSA devono assicurare il rispetto degli obiettivi di sicurezza della «legislazione alimentare»;

Stabilito che per contenere il rischio di infezione da influenza aviaria:

- è opportuno prevedere nei casi summenzionati il preventivo parere favorevole da parte del Servizio Veterinario competente per territorio;
- il Servizio Veterinario competente per territorio rilascia il predetto parere favorevole sulla scorta della verifica della corretta applicazione di tutte le norme di biosicurezza relative ai requisiti strutturali, funzionali e gestionali;

Vagliato in particolare che nei seguenti casi:

- nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
- aumento della consistenza dei capi allevati;
- il Servizio Veterinario rilascerà il succitato parere favorevole di competenza, anche previa verifica del rispetto dei seguenti ulteriori parametri:
- distanza tra allevamenti di tacchini: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti a lunga vita (ovaiole/riproduttori, sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico, da altri allevamenti avicoli: superiore o uguale a 1,5 Km;
- distanza tra allevamenti avicoli diversi da allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 1 Km;

Valutata inoltre l'opportunità di prevedere la deroga all'obbligo del rispetto dei parametri sopra elencati, su richiesta motivata dell'OSA all'ATS territorialmente competente, che dispone in merito sulla base dei seguenti criteri:

- situazione epidemiologica;
- contesto zootecnico locale, anche in relazione alle specie avicole allevate nonché delle modalità di allevamento e indirizzo produttivo;
- livello di biosicurezza dell'allevamento, fatti salvi ovviamente i requisiti previsti dalla norma;
- presenza di ulteriori fattori di rischio, quali la vicinanza con altri allevamenti e con impianti che ricevono pollina da altri allevamenti;

e previa acquisizione del parere scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale;

Precisato che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

## Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2016

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare il «Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della influenza aviaria in Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2. di stabilire che, al fine di contenere il rischio di infezione da influenza aviaria nelle aree del territorio regionale ad elevata densità zootecnica, nel caso in cui gli OSA:

- attivano nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
- aumentano la consistenza dei capi allevati;
- procedono ad opere di ristrutturazione;
- cedono la proprietà dell'allevamento;

il Servizio Veterinario competente per territorio rilascia il relativo parere favorevole preventivo sulla scorta della verifica della corretta applicazione di tutte le norme di biosicurezza relative ai requisiti strutturali, funzionali e gestionali;

3. di stabilire altresì che, limitatamente ai seguenti casi:

- nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
- aumento della consistenza dei capi allevati;

il Servizio Veterinario rilascia il relativo parere favorevole di competenza, anche previa verifica del rispetto dei seguenti ulteriori parametri:

- distanza tra allevamenti di tacchini: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti a lunga vita (ovaiole/riproduttori, sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico, da altri allevamenti avicoli: superiore o uguale a 1,5 Km;
- distanza tra allevamenti avicoli diversi da allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 1 Km;

4. di prevedere la deroga all'obbligo del rispetto dei parametri sopra elencati, su richiesta motivata dell'OSA all'ATS territorialmente competente, che dispone in merito sulla base dei seguenti criteri:

- situazione epidemiologica;
- contesto zootecnico locale, anche in relazione alle specie avicole allevate nonché delle modalità di allevamento e indirizzo produttivo;
- livello di biosicurezza dell'allevamento, fatti salvi ovviamente i requisiti previsti dalla norma;
- presenza di ulteriori fattori di rischio, quali la vicinanza con altri allevamenti e con impianti che ricevono pollina da altri allevamenti;

e previa acquisizione del parere scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della d.g. welfare.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

## PIANO REGIONALE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELL'INFLUENZA AVIARIA (I.A.)

## INDICE

<i>Sezione</i>	<i>Titolo</i>	<i>Allegati collegati</i>
SEZIONE A	Obiettivi e normativa	
SEZIONE B	Definizioni	I; I a
SEZIONE C	Norme e requisiti generali	
	1. Anagrafe degli allevamenti avicoli	
	2. Nuovi allevamenti avicoli	
	2.a Allevamenti avicoli all'aperto	
	3. Biosicurezza negli allevamenti avicoli	IV; IV a; V;
SEZIONE D	Norme e requisiti particolari	
	1. Accasamento/svuotamento degli allevamenti intensivi di tacchini da carne	I b; III; IV; IVa; V; VI; VII;
	1.a Accasamento di tacchini a sessi misti all'interno dello stesso allevamento	
	2. Accreditalimento degli allevamenti di svezzamento che commercializzano in ambito extra-regionale	
	3. Svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli	
	4. Richiami vivi	
SEZIONE E	Attività di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria negli allevamenti avicoli	
	1. Obiettivi	
	2. Controlli ufficiali in materia di biosicurezza	III
	3. Attività di sorveglianza sierologica e virologica	II;
	3.a Flussi informativi	
	3.b Sorveglianza attiva	
	3.c Sorveglianza passiva	
SEZIONE F	Piano di sorveglianza nell'avifauna selvatica	VIII;
	1. Sorveglianza attiva	
	2. Sorveglianza passiva	
SEZIONE G	Influenza aviaria: misure di lotta e flussi informativi	
SEZIONE H	Misure di precauzione per il personale esposto a contatto diretto con i volatili	
SEZIONE I	Sanzioni	

Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2016

## SEZIONE A

### Obiettivi e Normativa

Gli obiettivi generali del presente Piano di controllo e sorveglianza nei confronti dell'influenza aviaria sono:

1. *identificare le aree ad alto rischio di introduzione del virus, in base all'analisi territoriale e alla presenza di allevamenti intensivi di specie considerate a rischio;*
2. *adottare le misure di prevenzione per la diffusione del virus, sulla base del rischio di introduzione del virus influenzale in aree densamente popolate di avicoli;*
3. *individuare l'eventuale presenza di virus dell'influenza aviaria negli allevamenti intensivi e nelle popolazioni di uccelli selvatici;*
4. *attivare un sistema rapido per la diagnosi precoce in caso di trasmissione di virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici.*

#### Normativa di riferimento:

- Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, "concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità"
- Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005 "relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE"
- Decisione della Commissione 2006/437/EC del 4 agosto 2006 che "approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio"
- Decisione della Commissione 2010/367/UE del 25 giugno 2010 "sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici"
- Regolamento (UE) n. 652/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014 "che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio"
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/144 della commissione del 28 gennaio 2015 che "stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse in relazione alle misure di emergenza contro le malattie animali di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio"
- Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- O.M. 26/08/2005 e s.m. e i "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile"
- O.M. 10 ottobre 2005 "Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile"
- D.M. 25/06/2010 "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale"
- D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 9 recante "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE"
- Decreto 13 novembre 2013 "Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9"
- Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria anno 2016

## SEZIONE B

### Definizioni

- a) **pollame:** gli animali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs n.199/2014;
- b) **allevamento di tipo intensivo:** lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento di pollame, anche se costituito da più unità produttive (capannoni) ed in cui, in fase produttiva, sono presenti più di 250 volatili. L'insediamento produttivo identifica l'unità epidemiologica, caratterizzata da un unico riferimento territoriale e può essere costituita da uno o più fabbricati confinanti.
- c) **allevamento di tipo rurale:** allevamento familiare di capacità inferiore a 250 volatili, che non effettua commercio di volatili; in caso contrario, anche se presenti meno di 250 volatili, l'allevamento viene considerato insediamento produttivo;
- d) **allevamento di svezamento:** l'azienda il cui pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato agli allevamenti rurali di cui alla lettera c);
- e) **unità epidemiologica:** insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso insediamento produttivo per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve prevedere anche la corretta tracciabilità delle uova e degli animali;
- f) **unità produttiva:** la minima unità strutturale in cui è articolato l'allevamento avicolo; per gli allevamenti di tipo intensivo è rappresentata da ogni singolo capannone, mentre per gli allevamenti di svezamento è costituita da ogni singolo ambiente nel quale il capannone è suddiviso;
- g) **detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione degli animali, anche temporaneamente (es: durante il trasporto o in un mercato);
- h) **proprietario:** qualsiasi persona, fisica o giuridica, titolare della proprietà degli animali;
- i) **commerciante:** il soggetto che detiene il pollame per un tempo non superiore alle 72 ore per poi destinarlo ad allevamenti rurali o a altri commercianti e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche;
- j) **commercio all'ingrosso:** attività commerciale che implica la vendita di animali non al consumatore finale (rurale) ma ad altri allevamenti/commercianti/svezatori
- k) **commercio al dettaglio:** attività commerciale che implica la vendita degli animali direttamente al consumatore finale (rurale)
- l) **filiera avicola rurale:** l'insieme degli allevamenti rurali, degli svezatori e dei commercianti;
- m) **allevamenti accreditati per il commercio in ambito extraregionale:** allevamenti di svezamento che effettuano un commercio all'ingrosso degli animali anche in ambito extraregionale e che rispettano i requisiti strutturali e gestionali di cui al presente prov-

vedimento e che sono accreditati dall'ASL territorialmente competente;

- n) **allevamenti autorizzati a partecipare a fiere/mostre/mercati avicoli:** allevamenti di svezzamento autorizzati dall'ASL, in base al presente provvedimento, a commercializzare gli animali anche attraverso tali eventi;
- o) **vuoto sanitario:** periodo, non inferiore a tre giorni, intercorrente tra la fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e l'introduzione di nuovi animali;
- p) **vuoto biologico:** periodo, non inferiore a 7 giorni, intercorrente tra lo svuotamento dell'allevamento o dell'unità produttiva ed il suo ripopolamento.
- q) **veterinario incaricato:** Veterinario incaricato dall'A.S.L. ad espletare specifiche funzioni.
- r) **ex zona di vaccinazione:** comuni i cui territori sono elencati nell' **Allegato I**
- s) **ex zona di monitoraggio intensivo:** comuni i cui territori sono elencati nell' **Allegato I a**
- t) **focolaio :** un'azienda nella quale l'influenza aviaria sia stata confermata da parte del Centro di Referenza Nazionale;

## SEZIONE C

### Norme e requisiti generali

#### 1 . Anagrafe degli allevamenti avicoli

Tutti gli allevamenti avicoli di tipo intensivo, gli allevamenti di svezzamento ed i commercianti, devono essere registrati nell'anagrafe informatizzata (BDR/BDN) e georeferenziati .

Anche gli allevamenti rurali che per motivi epidemiologici sono sottoposti a periodici piani di controllo e monitoraggio devono essere registrati nell'anagrafe informatizzata BDR/BDN e georeferenziati

La registrazione degli allevamenti avicoli e l'aggiornamento delle informazioni previste, devono essere effettuate conformemente alle modalità di cui al Decreto 13 novembre 2013.

#### 2 . Nuovi allevamenti avicoli

Considerato che l'elevata densità zootecnica di una determinata area, anche in relazione alla specie allevata e tipologia di allevamento ed indirizzo produttivo, costituisce un fattore di rischio di insorgenza e diffusione di malattie diffuse e, in particolare, di influenza aviaria, in caso di:

- nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento),
- aumento della consistenza dei capi allevati,
- ristrutturazioni,
- cambi di proprietà,

è necessario ottenere il parere favorevole da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, sulla scorta della verifica della corretta applicazione di tutte le **norme di biosicurezza** relative ai requisiti strutturali, funzionali e gestionali.

**Inoltre, al fine di contenere le aree produttive ad alta densità di specie a rischio di infezione dal virus dell'influenza aviaria sul territorio regionale,** nel caso di:

- nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento) e
- aumento della consistenza dei capi allevati,

il Servizio Veterinario rilascerà il succitato parere favorevole di competenza, previa verifica del rispetto dei seguenti **ulteriori parametri:**

- distanza tra allevamenti di tacchini → superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti a lunga vita (ovaiole/riproduttori, sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico → superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico → superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico, da altri allevamenti avicoli → superiore o uguale a 1,5 Km;
- distanza tra allevamenti avicoli diversi da allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico → superiore o uguale a 1 Km.

L'ATS territorialmente competente, su richiesta dell'allevatore, può consentire una deroga ai parametri sopra elencati, a seguito di una valutazione che tenga conto in particolare dei seguenti parametri:

- situazione epidemiologica,
- contesto zootecnico locale, in relazione a specie avicole allevate, modalità di allevamento e indirizzo produttivo,
- livello di biosicurezza dell'allevamento,
- livello di rischio della specie che si intende allevare, rispetto a quella allevata
- ulteriori fattori di rischio, quali la vicinanza con impianti che ricevono pollina da altri allevamenti.

Ai fini della suddetta valutazione, l'ATS può avvalersi di un nucleo di esperti con funzione di supporto tecnico-scientifico, coordinati dalla Regione e individuati tra il personale dell'IZSLER, dell'OEVR o delle AATTSS.

**Per i nuovi insediamenti produttivi avicoli, tale deroga non è comunque applicabile qualora la distanza da:**

- qualsiasi altro allevamento avicolo sia inferiore o uguale a 500 metri
- impianti che ricevono/utilizzano pollina (es. biogas) da altri allevamenti sia inferiore o uguale a 500 m.
- allevamenti suinicoli intensivi sia inferiore o uguale a 500 m.

## Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2016

Inoltre, in considerazione del potenziale rischio sanitario:

- la distanza tra nuovi impianti che ricevono/utilizzano pollina da altri allevamenti da allevamenti avicoli, non può essere inferiore o uguale a 500 m.
- la distanza tra nuovi allevamenti suinicoli intensivi da insediamenti produttivi avicoli intensivi non può essere inferiore o uguale a 500 m

La procedura di rilascio delle deroghe da parte delle AATTSS relative alle distanze tra allevamenti sarà oggetto di verifica da parte della Regione, mediante audit.

### 2.a Allevamenti avicoli all'aperto

Nelle zone dell'ex area di vaccinazione, di cui all'allegato I, è vietata l'attivazione (nuovi o conversione in tale modalità) di **allevamenti avicoli all'aperto**, sia intensivi che di svezzamento. Gli allevamenti di tale tipologia, già attivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, devono garantire, durante i periodi ritenuti più a rischio, l'allevamento degli animali al coperto.

I periodi ritenuti più a rischio sono quelli caratterizzati da flussi migratori degli uccelli selvatici, in particolare quelli relativi ai volatili acquatici legati alle zone umide, considerati come il principale serbatoio dei virus influenzali in natura. Ne consegue che i periodi ritenuti più a rischio di introduzione di virus influenzali si identificano con quelli caratterizzati da flussi migratori di tali specie. Sebbene ogni specie sia caratterizzata da periodi migratori specifici, i picchi di tale attività possono essere compresi nel periodo primaverile (Marzo e Aprile) e autunnale (Settembre e Ottobre).

La Regione, a seguito di particolari situazioni di rischio epidemiologico, può stabilire che tale disposizione di biosicurezza si applichi anche ad allevamenti all'aperto, sia intensivi che di svezzamento, presenti in zone diverse da quelle dell'ex area vaccinazione ed in qualsiasi periodo dell'anno.

Nel restante territorio regionale, nel caso di attivazione di allevamenti avicoli all'aperto, sia intensivi che di svezzamento, il parere favorevole di competenza del Dipartimento Veterinario sarà condizionato anche da una valutazione epidemiologica, congiunta con l'OEVR/Regione, dei diversi fattori di rischio a livello locale, tra cui l'abbondanza dell'avifauna selvatica.

### 3. Requisiti di biosicurezza negli allevamenti avicoli

Gli operatori del settore avicolo devono garantire l'applicazione costante e corretta delle seguenti misure di biosicurezza.

#### ➤ Requisiti strutturali degli allevamenti

❑ I locali di allevamento (capannoni) debbono avere:

- a) pavimento in cemento o in altro materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, ad eccezione dei parchetti esterni;
- b) pareti e soffitti pulibili;
- c) attrezzature pulibili e disinfettabili;
- d) reti antipassero su tutte le aperture, esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni
- e) accessi dotati di porte chiudibili.

❑ Tutti gli allevamenti debbono avere:

- a) delimitazione dell'area di allevamento
- b) idonee barriere all'ingresso per evitare l'accesso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
- c) area per la disinfezione degli automezzi; tale area deve essere:
  - antistante l'area di allevamento;
  - con fondo impermeabile (es. calcestruzzo/asfalto)
  - attrezzata per la disinfezione degli automezzi con apparecchiature fisse a pressione; per gli allevamenti già esistenti tali apparecchiature possono anche essere mobili a condizione che siano sempre prontamente ed efficacemente utilizzabili; in caso di ampliamenti, ristrutturazioni, tali apparecchiature devono essere fisse;
- d) area di parcheggio esterna e separata dall'area di allevamento
- e) agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone;
- f) i nuovi fabbricati destinati all'allevamento si deve prevedere il caricamento del mangime dall'esterno dell'area di allevamento;
- g) una superficie larga almeno un metro lungo tutto il perimetro esterno del capannone dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da attrezzi o qualsiasi altro materiale;
- h) le aree di stoccaggio dei materiali d'uso e delle attrezzature (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono essere protette;
- i) all'entrata di ogni allevamento deve essere allestita una zona filtro, dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti e una dotazione di calzature e tute specifiche; devono essere presenti cartelli di divieto di accesso agli estranei;
- j) le attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.) sono di norma dotazione di ogni singolo allevamento; se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita;
- k) assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;

- l) deve essere prevista un'area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti.
- Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.
- Negli allevamenti avicoli intensivi all'aperto, con l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e avifauna selvatica:
- il pollame deve essere allevato in luoghi delimitati da un'adeguata recinzione
  - le aree di alimentazione e abbeverata, se ubicate all'aperto, devono essere protette da un'adeguata copertura
  - l'acqua di abbeverata non deve provenire da serbatoi di superficie
  - non devono essere presenti corsi d'acqua
  - devono essere presenti strutture in grado di ospitare gli animali al coperto, qualora, a seguito di situazioni epidemiologiche a rischio, ciò fosse richiesto dalla Autorità Sanitaria

In particolari situazioni epidemiologiche l'Autorità Sanitaria può rendere obbligatorie tali disposizioni anche per gli allevamenti rurali all'aperto.

➤ Norme di conduzione

- Nell'**allevamento intensivo**, il detentore ha l'obbligo di:
- a) notificare l'avvenuto accasamento di volatili al competente Dipartimento Veterinario, mediante la registrazione, direttamente o tramite delegato, dei dati relativi all'accasamento, nei tempi previsti dalla norma;
  - b) conservare copia del mod. 4 utilizzata per il trasporto, per almeno 12 mesi;
  - c) tenere apposita registrazione di tutti i movimenti di animali da e verso l'azienda (**Allegato IV**), del personale esterno (indicandone le mansioni), delle attrezzature e degli automezzi (**Allegato IV a**);
  - d) vietare l'ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei, evitandone il contatto diretto con i volatili e comunque obbligandoli all'uso di calzari, camici o tute e copricapo dedicati;
  - e) mettere a disposizione del personale estraneo del vestiario pulito, per ogni accesso in allevamento;
  - f) consentire l'accesso all'area di allevamento solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione all'ingresso in azienda;
  - g) predisporre e mettere in atto un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
  - h) avvalersi di personale addetto all'allevamento che non detiene volatili propri; a tal fine il personale sottoscriverà specifica dichiarazione.
- I soggetti che costituiscono la **filiera rurale (svezzeatori e commercianti)**, nonché i titolari degli incubatoi, devono garantire la rintracciabilità delle partite, e in particolare:
- o comunicare al competente Dipartimento Veterinario, con cadenza mensile, le movimentazioni in entrata ed in uscita dei volatili mediante supporto informatico o tramite consegna di copia dei Mod. 4. Laddove previsto, tale adempimento è assolto con la registrazione, operata direttamente o mediante delegato, in BDR/BDN, con le modalità e tempi previsti dalla norma;
  - o redigere il Mod. 4 per le movimentazioni di volatili; in assenza di provvedimenti restrittivi di polizia veterinaria, il Mod.4 non necessita della dichiarazione del Veterinario;
  - o conservare copia del mod. 4 utilizzata per il trasporto, per almeno 12 mesi;
  - o dotarsi di un registro di carico e scarico (**Allegato IV**) sul quale registrare, per ciascuna partita movimentata:
    - a) numero di animali
    - b) specie
    - c) provenienza e destinazione
    - d) data della movimentazione
  - o la tracciabilità degli animali "commercializzati" va garantita anche nel caso di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attività promozionali o espositive, come pure è obbligatorio comunicare al competente Dipartimento Veterinario le movimentazioni in uscita dei volatili mediante supporto informatico o consegna di copia del Mod.4 al Dipartimento Veterinario.
- Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.
- Gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati dopo ogni scarico presso l'allevamento o impianto di macellazione ove questo è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A comprova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'**Allegato V** e conservarne una copia per un anno.
- Gli automezzi destinati al trasporto dei mangimi devono essere lavati e disinfettati almeno con cadenza settimanale. A comprova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'**Allegato V** e conservarne una copia per un anno.
- Il conducente del mezzo che entra nell'allevamento per il trasporto animali o mangimi deve rilasciare al detentore, per ogni

## Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2016

automezzo, copia della dichiarazione di cui all'**Allegato V**; il detentore degli animali deve conservare la copia per almeno un anno.

- ❑ Per il carico degli animali devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:
  - le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;
  - le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;
  - negli allevamenti di tipo intensivo, sono vietati i carichi multipli; una deroga può essere concessa se i carichi multipli non avvengono in più di due aziende e se l'ultimo carico è effettuato al fine di svuotare totalmente l'azienda;
  - le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo l'impiego;
- ❑ il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento;
- ❑ Così come previsto dall'art.2 del D.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i Veterinari aziendali, L.P., ognuno per quanto di competenza, devono segnalare prontamente al competente Dipartimento Veterinario tutte le forme respiratorie e i casi di mortalità anomala. I responsabili di laboratori di analisi devono segnalare prontamente al competente Dipartimento Veterinario le positività sierologiche o virologiche indicative della presenza del virus in allevamento.

➤ Pulizie e disinfezioni

- ❑ Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell'inizio di un nuovo ciclo, i locali e le attrezzature, compresi i silos per il mangime, debbono essere puliti e disinfettati. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei silos e dei capannoni è effettuata almeno una volta l'anno.

Le operazioni di pulizia e disinfezione dell'allevamento dovranno essere documentate a cura del detentore mediante autocertificazione, indicando la data e il termine delle operazioni, nonché i prodotti utilizzati, compilando l'appendice di cui all' **ALL. IV**

- ❑ L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata rispettando un preliminare periodo di vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'**allevamento** a quello di immissione di nuovi volatili debbono trascorrere almeno:
  - a) 7 giorni: per i polli da carne;
  - b) 21 giorni: per i tacchini e le anatre destinati alla produzione di carne e per i riproduttori e ovaiole in fase pollastra.
  - c) negli allevamenti di tacchini da carne, in deroga e ad esclusione della ex zona di vaccinazione e monitoraggio intensivo, il competente Dipartimento Veterinario può autorizzare un periodo di vuoto biologico di 14 giorni.
- ❑ Nelle altre tipologie di allevamento, il vuoto biologico minimo da effettuare nelle **unità produttive** è il seguente:
  - a) 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinati alla produzione di carne;
  - b) 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
  - c) 14 giorni per la selvaggina da penna;
  - d) 8 giorni per le aziende di svezzamento.

Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è comunque fatto obbligo di rispettare un **vuoto sanitario di almeno 3 gg** dell'intero allevamento o dell'unità epidemiologica, nel caso di animali da carne, e delle unità produttive per le altre tipologie

➤ Animali morti

- ❑ Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere disponibili idonee celle di congelazione collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno dell'area di allevamento, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno.
- ❑ Le celle devono avere una capienza commisurata alla superficie di allevamento e alle specie animali allevate, al fine di garantire il ritiro degli animali morti alla fine del ciclo produttivo;
- ❑ In deroga a quanto previsto nel precedente punto, è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo produttivo in caso di:
  - a) mortalità eccezionale; in questo caso il Veterinario Ufficiale, constatata che la causa non sia imputabile a malattie infettive denunciabili, rilascia il certificato per il ritiro delle carcasse;
  - b) allevamenti la cui superficie delle unità produttive sia superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo, come i riproduttori, allevamenti a ciclo continuo, quali quelli di galline ovaiole, e gli svezzatori che devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro delle carcasse con una frequenza comunque superiore al mese;
- ❑ La registrazione del numero degli animali deceduti sul registro di carico/scarico, di cui all'**Allegato IV**, deve essere effettuata al momento del carico delle carcasse. In ogni caso, la tabella della mortalità giornaliera deve sempre essere aggiornata e allegata al registro stesso;

- Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Reg. 1069/2009, tramite mezzi idonei; il trasportatore rilascia copia del documento di trasporto, da conservare per almeno due anni.

➤ Gestione delle lettiere

La pollina deve essere opportunamente stoccata presso l'allevamento, per la maturazione in concimaia, così come previsto dalla vigente normativa in materia di reflui zootecnici.

Il trasporto, l'uso o lo smaltimento della pollina deve essere conforme alle disposizioni in materia di uso agronomico dei reflui zootecnici, di cui al DM 7 aprile 2006, e di sottoprodotti di origine animale, di cui al del Reg. CE n.1069/2009; gli automezzi per il trasporto devono essere puliti e disinfettati e coperti, in modo da prevenire la dispersione della pollina.

Qualora le modalità di gestione della pollina ne prevedano il ritiro frequente da parte delle ditte autorizzate (es. per l'impiego in impianti di biogas non annessi all'allevamento), si deve evitare che gli automezzi entrino in allevamento o almeno deve essere predisposto un percorso dedicato che limiti il più possibile il contatto con l'area di allevamento.

L'eventuale ritorno del materiale trattato (digestato) in allevamento, dovrà essere gestito avendo particolare attenzione ai requisiti di biosicurezza sopra richiamati e comunque andrà stoccato in un'area separata da quella di allevamento

**I nuovi allevamenti** dovranno prevedere modalità di gestione della pollina atte a consentire che il suo ritiro e/o la consegna del digestato avvengano senza che gli automezzi entrino in allevamento.

## SEZIONE D

### Norme e requisiti particolari

#### 1. Accasamento/svuotamento degli allevamenti intensivi di tacchini da carne

In tutto il territorio Regionale è consentito esclusivamente:

- l'accasamento di tacchinotti di 1 giorno provenienti direttamente dall'incubatoio;
- il carico per il macello (di animali dello stesso sesso) nell'arco massimo di 10 giorni;
  - in deroga al quest'ultimo punto, il Dipartimento Veterinario può autorizzare l'invio al macello in più soluzioni, dopo la verifica della corretta applicazione delle norme di biosicurezza e in base ad una valutazione epidemiologica complessiva.

L'accasamento deve essere autorizzato (**Allegato VII**) dal competente Dipartimento Veterinario, sulla base di:

- richiesta, presentata al competente Dipartimento Veterinario, tramite il modello di cui all'**Allegato VI**
- verifica preliminare dei requisiti di biosicurezza (**All. III**), dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento e, nel caso di accasamento a sessi misti in aree omogenee, del rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 2.a;
- un arco temporale massimo di **6 giorni (lavorativi)**, nelle varie unità produttive di ciascun allevamento

#### Nelle zone della ex area di vaccinazione

- l'accasamento deve avvenire per aree omogenee, in modo tale da garantire in ciascuna di tali aree lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all'epoca della macellazione e comunque nel tempo massimo di 21 gg (lavorativi)
- **è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchini a sessi separati (solo maschi o solo femmine).**

#### 1.a Accasamento di tacchini a sessi misti all'interno dello stesso allevamento

Tale modalità di accasamento è consentita:

- **solo** negli allevamenti ubicati al di fuori della ex area di vaccinazione, inoltre,
- negli allevamenti facenti parte di una delle aree omogenee di cui all'**Allegato I b**, dove le filiere coinvolte concordano di attuare l'accasamento a sessi misti, l'ATS autorizza tale tipo di accasamento alle condizioni che:
  - l'accasamento degli animali avvenga in modo tale da garantire, in tutti gli allevamenti presenti in quella medesima area, l'invio alla macellazione degli animali dello stesso sesso in modo sincrono.

**oppure, solo per gli allevamenti che allevano solo femmine:**

  - l'accasamento può essere effettuato in modo che la macellazione degli animali sia sincrona con lo svuotamento dell'area.

Ai fini autorizzativi, l'accasamento di tacchini a sessi misti all'interno dello stesso allevamento deve essere comunicato preventivamente al competente Dipartimento Veterinario; inoltre:

- l'accasamento deve avvenire in un tempo max di 6 gg (lavorativi) in tutti gli allevamenti,
- la filiera/allevatore garantisce che gli automezzi utilizzati per il carico delle femmine negli allevamenti a sessi misti:
  - siano muniti del certificato di avvenuta pulizia e disinfezione (**Allegato V**), controfirmato dal Veterinario Ufficiale competente sul punto di disinfezione;
  - nel periodo in cui avviene il carico delle femmine di una determinata area omogenea non siano utilizzati al di fuori di tale area oppure, dopo il carico delle femmine in un allevamento, siano utilizzati, per un successivo carico, unicamente per lo svuotamento di un allevamento;
- la filiera/allevatore garantisce che le squadre di carico che operano all'interno di un'area omogenea, fino al completamento del carico, non siano utilizzate al di fuori dell'area.

## Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2016

A tal fine, il rilascio della certificazione veterinaria per l'invio al macello degli animali è subordinata alla registrazione, sull'**Allegato IV a**, dei nominativi dei componenti di tali squadre; l'assenza di tali registrazioni comporta il mancato rilascio della certificazione veterinaria.

Nelle aree omogenee nelle quali viene rilevata per più di due volte l'assenza di tali registrazioni, il Dipartimento Veterinario revoca l'autorizzazione all'accasamento a sessi misti, per almeno il ciclo successivo.

**La Regione effettua periodiche ispezioni negli allevamenti al fine di verificare il rispetto di tali specifiche disposizioni.**

**2. Accreditemento degli allevamenti di svezamento che commercializzano in ambito extra-regionale**

Gli allevamenti di svezamento che effettuano commercio all'ingrosso di volatili in ambito extraregionale devono garantire requisiti strutturali e gestionali tali da assicurare la tracciabilità e rintracciabilità delle partite commercializzate.

I Dipartimenti Veterinari delle ATS, su richiesta degli interessati, verificato il rispetto dei requisiti strutturali e gestionali di seguito specificati, **accreditano** gli allevamenti di svezamento al commercio extra-regionale mediante rilascio di apposita certificazione.

Il mancato rispetto dei requisiti, comporterà, da parte del Dipartimento Veterinario, la immediata sospensione dell'accreditamento.

 **Requisiti Strutturali**

I locali di allevamento (capannoni) devono avere:

- unità produttive tra loro completamente separate con pareti lavabili e disinfettabili;
- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, ad eccezione dei parchetti esterni;
- efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni;
- aree di alimentazione al chiuso.

Inoltre l'allevamento deve essere dotato di:

- barriere posizionate all'ingresso dell'azienda, idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
- area di parcheggio dedicata e separata dall'area di allevamento;
- punto di pulizia e disinfezione per gli automezzi posto all'ingresso dell'allevamento con apparecchiature fisse a pressione per la disinfezione degli automezzi;
- zona filtro dotata di spogliatoio, lavandino, detersivi, calzature e tute dedicate in grado di dividere la zona sporca (esterno all'azienda) da quella pulita (interno all'azienda, con presenza di animali). La zona filtro rappresenta l'unica via di ingresso alla zona pulita sia per gli operatori sia per gli eventuali visitatori.

 **Requisiti Gestionali**

L'allevatore deve assicurare la tracciabilità e rintracciabilità delle partite commercializzate con:

- registro di carico/scarico informatizzato sul quale, per ciascuna partita di animali commercializzata, devono essere riportati:
  - la specie;
  - il numero di animali;
  - la provenienza e la destinazione;
  - la data della movimentazione.
- la comunicazione al competente Dipartimento Veterinario, con cadenza mensile, delle movimentazioni in entrata ed in uscita dei volatili mediante supporto informatico; tale adempimento si considera assolto con la registrazione, operata direttamente o mediante delegato, in BDR/BDN, con le modalità e tempi previsti dalla attuale normativa
- compilazione del Mod. 4 per i volatili movimentati, la cui copia per il trasporto va conservata per almeno 12 mesi.

La data e l'esito favorevole degli accertamenti sanitari devono essere riportati, a cura del competente Dipartimento Veterinario, sul Mod. 4 o su una certificazione che deve essere allegata al Mod.4 stesso.

Inoltre in tali allevamenti:

- gli anatidi e le quaglie devono essere allevate in unità produttive distinte dalle altre specie;
- il carico degli animali per la vendita a commercianti deve avvenire senza che gli automezzi entrino nell'area di competenza dell'allevamento (zona pulita). In deroga a tale divieto è possibile autorizzare l'ingresso agli automezzi di cui sopra a condizione che risultino vuoti, lavati e disinfettati;
- la vendita diretta in azienda a privati cittadini (allevatori rurali) deve avvenire fuori dall'area di competenza dell'allevamento (zona pulita);
- possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da aziende accreditate del circuito rurale o da allevamenti del circuito industriale;
- è fatto divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati;
- il personale deve essere informato e addestrato rispetto alle norme minime di biosicurezza.

## 2. Fiere, mostre e mercati avicoli

- Tutti gli svezzatori che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati, direttamente o tramite commercianti, e i commercianti stessi, devono essere in possesso di apposita autorizzazione.

Premesso che per gli allevamenti accreditati al commercio extra regionale tale autorizzazione è ricompresa nell'accREDITAMENTO stesso, per tutte le altre aziende l'autorizzazione viene rilasciata, su specifica richiesta da parte degli interessati al competente Dipartimento Veterinario, verificata, in particolare, la presenza dei requisiti strutturali di cui all'O.M. 26 agosto 2005 e s.m. e i. Per i commercianti la verifica riguarderà in particolare le norme di conduzione relative alla rintracciabilità dei volatili commercializzati e al loro trasporto.

- Lo svolgimento della fiera/mostra/mercato è autorizzato dai Dipartimenti Veterinari delle ATS dopo aver valutato la sussistenza dei seguenti requisiti:

- Requisiti di biosicurezza
  - le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
  - sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore/espositore;
  - devono essere disponibili idonee dotazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione delle aree/locali e delle attrezzature;
  - l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo. Nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione, sarà cura dell'operatore provvedere a tali operazioni con mezzi propri;
- Operatori economici
  - devono introdurre nella fiera/mostra/mercato solo animali per i quali sia stato prodotto il Mod. 4 integrato riportante o allegata la certificazione relativa agli esiti degli accertamenti sanitari effettuati;
  - i commercianti possono introdurre solo volatili provenienti da allevamenti di svezzamento autorizzati e devono essere sempre in grado di dimostrare tale requisito.
  - devono garantire la rintracciabilità del pollame commercializzato mediante qualsiasi registrazione ritenuta idonea a tal scopo, che contenga, almeno, le seguenti informazioni:
    - Nome e Cognome del destinatario
    - Indirizzo
    - Numero e specie degli avicoli
    - Data di vendita.
- Volatili
  - devono essere trasportati direttamente alla fiera/mostra/mercato;
  - nei 7 giorni (lavorativi) precedenti la movimentazione, gli allevamenti di svezzamento sono sottoposti a prelievo sierologico di almeno 5 animali per unità produttiva, con un minimo di 10 animali per allevamento fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti anatidi, questi devono anche essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità:

- specie a rischio (anatidi, tacchini);
  - animali di età più elevata in rapporto alla categoria;
  - animali allevati all'aperto;
  - animali rientrati da fiere, mostre e mercati;
  - altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale.
- La data e l'esito di tali accertamenti sanitari deve essere riportato sul Mod.4 o su un certificato a firma del Veterinario ufficiale che dovrà essere allegato al Mod. 4 relativo alla partita testata.

In caso di insorgenza di focolai la Regione può disporre, in virtù del presente provvedimento, frequenze e modalità di campionamento diverse.

- I Dipartimenti Veterinari delle ATS effettuano, almeno 1 volta al mese, delle visite ispettive presso tali strutture nel corso delle quali valutano anche l'opportunità di effettuare accertamenti sanitari; nel caso siano rilevate delle non conformità, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, possono:
  - revocare l'autorizzazione allo svolgimento della fiera/mostra/mercato per almeno 15 giorni
  - ritirare il certificato di accreditamento o l'autorizzazione a partecipare alle fiere/mercati ed inviarlo al Dipartimento di Prevenzione Veterinario competente sull'allevamento che provvede alla sospensione dell'accREDITAMENTO o dell'autorizzazione per almeno 15 gg.

**La Regione in particolari situazioni epidemiologiche può, in virtù del presente provvedimento, vietare lo svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli su tutto o parte del territorio regionale.**

## 4. Richiami vivi

L'utilizzo come richiami vivi di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi è subordinato al rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

## SEZIONE E

**Attività di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria negli allevamenti avicoli****1. Obiettivi**

- verificare il rispetto delle norme di biosicurezza
- individuare l'eventuale presenza di volatili sierologicamente e/o virologicamente positivi nei confronti del virus dell'influenza aviaria, attraverso un piano di monitoraggio.

**2. Controlli ufficiali in materia di biosicurezza**

Negli allevamenti appartenenti alle specie sensibili all'influenza aviaria, i Dipartimenti Veterinari competenti per territorio dovranno verificare il rispetto delle misure di biosicurezza, di cui alla sezione C, paragrafo 3, secondo le frequenze minime di seguito riportate.

Un controllo con cadenza almeno annuale:

- nella ex zona di vaccinazione e monitoraggio intensivo → in tutti gli allevamenti avicoli intensivi, ivi compresi gli svezzatori e commercianti
- nel restante territorio regionale → in tutti gli allevamenti di tacchini e a lunga vita (ovaiole e riproduttori), nonché negli svezzatori e commercianti.

Un controllo con cadenza almeno semestrale: negli svezzatori/commercianti accreditati al commercio extra regionale, nonché quelli autorizzati a partecipare a fiere/mostre/mercati, presenti sull'intero territorio.

**Negli allevamenti avicoli di nuova costituzione/ampliamenti produttivi/cambio tipologia produttiva, autorizzati in deroga rispetto alle distanze minime previste dal presente provvedimento, è opportuno verificare inoltre la conformità degli interventi effettuati rispetto al progetto autorizzato.**

Ciascun Dipartimento Veterinario, in base alla valutazione del rischio e della realtà produttiva del proprio territorio, può estendere tali verifiche ad altre tipologie di allevamento e aumentare la frequenza dei controlli.

L'esito di tali controlli dovrà essere documentato con specifico verbale (**Allegato III**).

La Regione effettua attività di audit presso i Dipartimenti Veterinari delle ATS per verificare la correttezza delle procedure ispettive adottate.

**3. Attività di sorveglianza sierologica e virologica**

*L'insorgenza di focolai di influenza aviaria, stante l'elevata densità produttiva avicola della Regione Lombardia, in particolare in determinate aree del territorio, nonché la cospicua presenza di allevamenti a rischio, in funzione della specie allevata e della tipologia di allevamento, determina un grave impatto sanitario nonché socio-economico.*

*Con questi presupposti, si è ritenuto opportuno disporre una specifica attività regionale di sorveglianza sierologica e virologica, in grado, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale, di mettere in evidenza rapidamente la circolazione virale, in modo da adottare tempestivamente i provvedimenti atti a estinguere i focolai e a limitarne la diffusione.*

*A tal fine, si è ritenuto opportuno estendere l'attività di sorveglianza prevista dal vigente piano nazionale nelle aree a rischio, che si identificano nelle aree più densamente popolate (le province di Bergamo, Cremona, Mantova e Brescia), anche nei restanti territori della Regione.*

*Il piano di sorveglianza, che coinvolge sia gli allevamenti avicoli che l'avifauna selvatica è caratterizzata da due livelli di sorveglianza: una sorveglianza attiva che prevede l'attuazione di analisi sierologiche e virologiche negli allevamenti identificati dal piano e da una sorveglianza passiva, tesa a segnalare eventuali anomalie riscontrate a livello produttivo.*

**3.a Flussi informativi**

I campioni prelevati a fini diagnostici devono essere inviati all'IZSLER competente per territorio, utilizzando **unicamente** il modello dell'**Al. II** e, di norma, secondo le procedure di pre-accettazione.

I risultati degli esami di laboratorio sono trasmessi dall'IZSLER al Dipartimento Veterinario che ha conferito i campioni; nel caso quest'ultimo non fosse competente sull'allevamento di provenienza degli animali, deve assicurarne l'immediata trasmissione al competente Dipartimento Veterinario.

L'OEVR predispose e aggiorna idonei report, distinti per ATS, relativi allo stato di avanzamento dei piani di controllo e monitoraggio, sia in fase routinaria che di emergenza (focolai) sul Sistema informatizzato Veterinario della Regione.

**3.b Sorveglianza attiva**

Tutti gli allevamenti avicoli registrati in BDR/BDN (ad eccezione dei broiler, delle quaglie da carne e, di norma, quelli a carattere rurale) devono essere sottoposti alla presente attività di sorveglianza.

L'attività di sorveglianza viene svolta, secondo le modalità e frequenze di seguito riportate, dai Dipartimenti Veterinari delle ATS. Il personale che effettua i campionamenti deve rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni eventuale diffusione della malattia e a salvaguardare la propria salute.

In funzione della situazione epidemiologica, la Regione può modificare la frequenza e la tipologia dei controlli sotto riportati.

#### Monitoraggio negli allevamenti avicoli, in tutto il territorio regionale

- ❑ **Tacchini da carne (dove si attua l'accasamento a sessi separati):** prelievo sierologico di 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) per ciclo produttivo, nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello;
- ❑ **Tacchini da carne (dove si attua l'accasamento a sessi misti):** prelievo sierologico di 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone):
  - 5-10 giorni precedenti il primo carico delle femmine (1° prelievo)
  - trascorsi 10 giorni dalla fine del carico delle femmine (2° prelievo): il costo di questo prelievo è a carico dell'allevatore
  - 5-10 giorni precedenti il primo carico dei maschi (3° prelievo)
- ❑ **Quaglie riproduttori:** prelievo virologico in allevamento di almeno 20 animali, con cadenza semestrale;
- ❑ **Anatre e oche (riproduzione e ingrasso):** prelievo virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche) di 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone), con cadenza semestrale;
- ❑ **Altri volatili da carne (eccetto broiler e quaglie):** prelievo sierologico una volta/anno, preferibilmente al macello o in azienda, di almeno 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone). Deve essere cura del Dipartimento Veterinario competente sull'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello, precisando inoltre il numero di animali da prelevare;
- ❑ **Struzzi:** una volta/anno prelievo sierologico, preferibilmente al macello o in azienda, di almeno 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone). Deve essere cura del Dipartimento Veterinario competente sull'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello precisando inoltre il numero di animali da prelevare;
- ❑ **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole in fase pollastra:** prelievo di 5 campioni di sangue per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone), con cadenza semestrale, nei 10 gg precedenti il primo carico verso l'allevamento;
- ❑ **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole:** prelievo di 5 campioni di sangue per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) con cadenza semestrale, nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello;
- ❑ **Selvaggina:** prelievo di 5 campioni di sangue per voliera (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un'unica voliera) con cadenza semestrale. Negli allevamenti in cui viene allevato pollame destinato agli scambi intracomunitari per il ripopolamento della selvaggina, la frequenza dei controlli deve essere trimestrale (art. 4 lettera b) punto i) della Decisione 2006/605);
- ❑ **Allevamenti di svezzamento:** almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20, con frequenza trimestrale; negli allevamenti di svezzamento accreditati al commercio extra-regionale la frequenza è mensile: nel caso fossero presenti anatidi, questi devono anche essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri di priorità:

- specie a rischio (anatidi, tacchini);
- animali di età più elevata in rapporto alla categoria;
- animali allevati all'aperto;
- animali rientrati da fiere, mostre e mercati;
- altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale.

#### ❑ Allevamenti free-range

Gli allevamenti all'aperto devono essere sottoposti a campionamento con cadenza semestrale (in primavera e in autunno, in concomitanza con le fasi migratorie). La numerosità e le tipologie di animali da campionare sono definite sulla base delle specie allevate e delle tipologie produttive, come sopra indicato.

#### ❑ Allevamenti rurali

Vanno sottoposti a campionamento gli allevamenti rurali tipo agriturismo che effettuano commercio locale. Infatti tali allevamenti, per le loro caratteristiche di allevamento all'aperto, in cui frequentemente sono presenti anche anatidi, spesso in vicinanza di corsi d'acqua, sono maggiormente soggetti a nuove introduzioni virali e pertanto devono essere sottoposti a campionamento con cadenza semestrale (in primavera e in autunno in concomitanza con le fasi migratorie).

- Anatidi: 10 tamponi cloacali e 1 pool di feci fresche; se fossero presenti meno di 10 soggetti, dovranno essere testati tutti gli animali.

## Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2016

- Pollame: 10 sierologici; se fossero presenti meno di 10 soggetti, dovranno essere testati tutti gli animali.

Nel caso fossero presenti più specie, il campionamento dovrà riguardare i soggetti di tutte le specie presenti, sino ad un massimo di 20 campioni

Sulla base della valutazione del rischio, i Dipartimenti Veterinari delle AATTSS potranno estendere l'attività di sorveglianza anche ad altre tipologie di allevamento rurale.

La data e l'esito favorevole degli accertamenti sanitari, qualora questi fossero stati effettuati per permettere la movimentazione verso altri allevamenti o verso fiere/mostre/mercati, deve essere riportato a cura del Dipartimento Veterinario territorialmente competente sul Mod. 4 o su una certificazione che deve essere allegata al Mod.4 stesso.

### 3.c Sorveglianza passiva

L'attività di vigilanza passiva del sistema di allerta per l'identificazione precoce dell'influenza aviaria prevede che i veterinari che, a qualsiasi titolo, operano nel settore avicolo e gli allevatori debbano segnalare al Dipartimento Veterinario delle ATS qualunque caso di:

- mortalità anomala negli animali allevati,
- riduzioni evidenti degli indici di produttività aziendali (es. calo di produzione di uova),
- eventuali diminuzioni evidenti del consumo di mangime e comunque
- ogni caso di malattia con presenza di sintomi e/o lesioni anatomo-patologiche riferibili all'influenza aviaria.

Parte essenziale della sorveglianza passiva sono i veterinari aziendali, gli allevatori e chiunque verifichi nelle popolazioni selvatiche e domestiche mortalità anomale.

A seguito di tali segnalazioni, negli allevamenti avicoli devono essere effettuati, da parte dei Dipartimenti Veterinari delle ATS, sopralluoghi ufficiali che permettano l'individuazione in tempi brevi di sintomi e di fattori di rischio. In particolare, il Veterinario Ufficiale deve controllare le seguenti evenienze:

1. aumento del tasso di mortalità, tramite valutazione dell'andamento della mortalità dai registri di allevamento
2. l'utilizzo farmaci e/o mangimi medicati
3. riduzione della produzione di uova o dell'accrescimento ponderale
4. eventuali diminuzione dell'assunzione di alimento e acqua
5. qualsiasi segno clinico riferibile alla malattia e dati relativi a movimentazioni di:
  - a. animali
  - b. personale
  - c. automezzi
  - d. materiali ed attrezzature

Eventuali situazioni anomale dovranno essere indagate mediante prelievo di campioni di sangue e tamponi cloacali/tracheali per la ricerca del virus e raccolta di dati epidemiologici preliminari; sulla scorta delle informazioni ottenute, saranno effettuati campionamenti anche su allevamenti situati in aree considerate a rischio o in allevamenti funzionalmente collegati.

## SEZIONE F

### Piano di sorveglianza nell'avifauna selvatica

*Gli uccelli selvatici, ed in particolare i volatili acquatici legati alle zone umide, vengono considerati come il principale serbatoio naturale del virus influenzale e giocano un ruolo rilevante nella loro evoluzione, mantenimento e diffusione, assicurandone la variabilità genetica. La possibilità che gli uccelli selvatici possano essere responsabili della introduzione di virus influenzali in popolazioni di uccelli allevati sembra trovare conferma nella elevata frequenza di focolai osservati lungo le rotte migratorie degli uccelli acquatici nel nord Europa e nord America. In aggiunta, recentemente sono stati identificati virus HPAI che non sembrano causare mortalità rilevante nell'avifauna selvatica, ma che hanno rappresentato un grave problema per gli allevamenti avicoli intensivi.*

*Risulta quindi indispensabile predisporre sistemi di controllo maggiormente efficaci per individuare precocemente, e in via prioritaria, la circolazione di virus influenzali HPAI nelle popolazioni di volatili acquatici selvatici, soprattutto in zone che si sono dimostrate a elevato rischio di infezione. Ciò al fine di attivare adeguate misure per prevenire epidemie nelle popolazioni di volatili domestici.*

#### 1. Sorveglianza attiva

L'obiettivo principale della sorveglianza attiva sulla avifauna selvatica è l'individuazione tempestiva del virus HPAI, fornendo informazioni sulla circolazione virale e consentendo la realizzazione di interventi proattivi nella prevenzione di una possibile diffusione del virus agli allevamenti avicoli intensivi. Tale sorveglianza è basata sul campionamento di anatidi regolarmente abbattuti durante la stagione venatoria in aree e in appostamenti preventivamente definiti.

In generale, la sorveglianza attiva è in grado di identificare la malattia quando l'infezione è presente a livelli rilevabili e i risultati dipendono da una combinazione di fattori, quali i parametri epidemiologici del virus, la dimensione della popolazione e l'intensità del campionamento. A tal proposito la fattiva collaborazione con le Associazioni Venatorie e con gli Enti responsabili a livello territoriale rappresenta un requisito indispensabile per la buona riuscita di tale attività di sorveglianza.

I volatili selvatici, in particolare i volatili acquatici migratori, per i quali il rischio di contagio e di trasmissione dei virus influenzali è risultato più elevato, vengono definiti «specie bersaglio». Sebbene ogni specie sia caratterizzata da periodi migratori specifici, i picchi di tale attività possono essere racchiusi nel periodo primaverile (Marzo e Aprile) e autunnale (Settembre e Ottobre), quest'ultimo ricadente nel periodo venatorio.

#### Selezione aree di campionamento

La caccia agli anatidi trova negli appostamenti fissi da caccia il punto di maggior prelievo venatorio delle specie cacciabili consi-

derate "bersaglio" per l'influenza aviaria. Tali appostamenti risultano essere codificati e strutturati (georeferiti, autorizzati dalle singole Provincie ed con una persona fisica responsabile della sua conduzione) e quindi risultano essere il punto ideale per eseguire le attività di campionamento.

Considerato che in ciascuna Provincia esistono numerosi capanni, al fine di rendere più sensibile l'attività di sorveglianza, verranno selezionati alcuni capanni in base al rischio di diffusione di virus influenzali nel territorio regionale. Una volta introdotto il virus, il rischio di diffusione deriva anche dai movimenti di volatili selvatici residenziali e verrà valutato in funzione della distanza da aree umide e dalle densità e varietà delle popolazioni di anatidi presenti nelle aree umide.

### Tipologia di campionamento

In base al livello di rischio attribuibile alle aree umide, l'OEVR individuerà un determinato numero di capanni nei quali dovrà essere attuata la sorveglianza attiva. Per ciascun capanno verranno raccolti, con la fattiva collaborazione delle associazioni venatorie, i tamponi cloacali di tutti gli animali abbattuti nel corso della stagione venatoria, incluse le specie cacciabili e inserite nella Decisione 2010/367/CE del 25 Giugno 2010. Tali campioni dovranno essere conferiti in tempi rapidi ai laboratori degli I.L.Z.S. direttamente o tramite i Dipartimenti Veterinari, con una modulistica riportante almeno i dati relativi a specie, sesso, data e località di abbattimento (**Allegato VIII**, relativamente alle voci pertinenti.).

### Azioni conseguenti all'attività di sorveglianza

A seguito di una positività a virus influenzali (HPAI e LPAI) nella avifauna selvatica i Dipartimenti Veterinari delle ATS innalzeranno il livello di attenzione rispetto alle misure preventive previste dall'attuale normativa, al fine di ridurre il rischio di introduzione del virus negli allevamenti avicoli intensivi.

### Formazione

Al fine di garantire l'uniformità nelle metodiche di raccolta dei campioni e di registrazione delle relative informazioni, gli operatori coinvolti nella sorveglianza attiva verranno appositamente formati, prima dell'inizio della stagione venatoria.

## 2. Sorveglianza passiva

La sorveglianza passiva tende a rilevare la presenza di HPAI nei volatili selvatici rinvenuti morti, tenendo presente quali fattori di rischio:

- aumenti significativi di morbilità e mortalità
- aree di ritrovamento particolarmente a rischio (aree umide, in prossimità di allevamenti domestici, ecc.)
- uccelli appartenenti a specie identificate come specie bersaglio (Decisione della Commissione 2006/437/EC)

Le specie definite bersaglio (Decisione della Commissione 2006/437/EC), per le quali è indispensabile escludere la presenza di HPAI in ogni individuo trovato morto sono :

- |  |   |
|--|---|
| a) <i>Accipiter gentilis</i> (Astore)                                      | o) <i>Ardea cinerea</i> (Airone cenerino)       |
| b) <i>Accipiter nisus</i> (Sparviero)                                      | p) <i>Aythya ferina</i> (Moriglione)            |
| c) <i>Anas acuta</i> (Codone)  | q) <i>Aythya fuligula</i> (Moretta)             |
| d) <i>Anas clypeata</i> (Mestolone)  | r) <i>Branta bernicla</i> (Oca colombaccio)     |
| e) <i>Anas crecca</i> (Alzavola)   | s) <i>Branta canadensis</i> (Oca canadese)      |
| f) <i>Anas penelope</i> (Fischione)  | t) <i>Branta leucopsis</i> (Oca facciabianca)   |
| g) <i>Anas platyrhynchos</i> (Germano reale)                               | u) <i>Branta ruficollis</i> (Oca collarosso)    |
| h) <i>Anas querquedula</i> (Marzaiola)                                     | v) <i>Bubo bubo</i> (Gufo reale)                |
| i) <i>Anas strepera</i> (Canapiglia)                                       | w) <i>Buteo buteo</i> (Poiana)                  |
| j) <i>Anser albifrons albifrons</i> (Oca lombardella (razza continentale)) | x) <i>Buteo lagopus</i> (Poiana calzata)        |
| k) <i>Anser anser</i> (Oca selvatica)                                      | y) <i>Cairina moschata</i> (Anatra muta)        |
| l) <i>Anser brachyrhynchus</i> (Oca zamperosee)                            | z) <i>Ciconia ciconia</i> (Cicogna bianca)      |
| m) <i>Anser erythropus</i> (Oca lombardella minore)                        | aa) <i>Circus aeruginosus</i> (Falco di palude) |
| n) <i>Anser fabalis</i> (Oca granaiola)                                    |   |

Per i soggetti appartenenti ad altri gruppi tassonomici è necessario escludere la presenza di HPAI in caso di mortalità anomale (>10 individui in aree limitate in un periodo inferiore ad una settimana). A tal proposito, si rammenta l'importanza della corretta determinazione della specie campionata.

Le carcasse rinvenute morte e oggetto di controllo verranno inviate all'IZSLER per le successive analisi scortate dalla modulistica prevista nell'**Allegato VIII**, relativamente alle voci pertinenti.

## SEZIONE G

### Influenza aviaria:

#### misure di lotta e flussi informativi

La Direttiva 2005/94/CE, alla quale si è data attuazione tramite il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE:

- prevede una nuova definizione di influenza aviaria, contemplando sia la forma a bassa patogenicità (LPAI) che quella ad alta

## Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2016

patogenicità (HPAI)

- stabilisce misure sanitarie da adottare sia nel caso di sospetto focolaio che di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o a bassa patogenicità.

Premesso che il sospetto può essere determinato oltre che da una positività sierologica anche da forme cliniche e/o anatomopatologiche, così come da mortalità anomala negli animali allevati, riduzioni evidenti degli indici di produttività aziendali (es. calo di produzione di uova), ecc., **in caso di sospetto si deve:**

- darne **tempestiva comunicazione** all'Autorità sanitaria competente per la successiva notifica al Ministero della Salute tramite registrazione del sospetto in SIMAN.
- Ricevuta o effettuata la segnalazione del sospetto, **il DV della competente ATS deve garantire quanto previsto dall'articolo 7 del D.L.vo n. 9/2010**, con particolare riferimento a quanto sotto elencato:

a) verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda.

Il veterinario ufficiale nella relazione ispettiva deve riportare i dati relativi alla mortalità giornaliera, se del caso, i dati giornalieri di produzione delle uova, il consumo di mangime e di acqua per il periodo che va da una settimana prima della comparsa dei segni clinici dell'Influenza aviaria fino al momento dell'ispezione dell'azienda;

b) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresa una valutazione dell'anamnesi clinica ed effettuazione di esami clinici del pollame o degli altri volatili in cattività, soprattutto di quelli che sembrano malati;

c) esecuzione dell'indagine epidemiologica ex articolo 6 del D.L.vo n. 9/2010;

d) prelievo e invio immediato, del set di campioni, di seguito dettagliato al Centro di Referenza Nazionale (IZSve - Legnaro - PD).

Set di campioni da prelevare:

1) almeno cinque volatili malati/morti, laddove ce ne siano. Devono essere raccolte le carcasse dei volatili morti di recente o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Le carcasse devono essere consegnate a giorni alterni.

2) almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei e 20 tamponi cloacali per capannone.

3) prelievo dei campioni da ogni unità produttiva.

Nel caso di allevamenti di elevate dimensioni il veterinario ufficiale deve prelevare fino a un massimo di 400 tamponi/allevamento uniformemente distribuiti nei capannoni.

Il prelievo dei campioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) deve essere ripetuto a distanza di una settimana dai precedenti e fino a che siano trascorsi 21 gg dalla data di inizio del sospetto o del contatto individuato a rischio.

Indipendentemente dai risultati negativi dei test eseguiti sui campioni standard e tenuto conto dei fattori locali, prima della revoca delle misure restrittive deve essere effettuata l'ispezione clinica del pollame in ciascuna unità produttiva.

In caso di focolaio, inoltre l'ATS deve:

- notificare il focolaio entro 24 h, direttamente al Ministero della Salute, tramite registrazione delle informazioni nel Sistema Informatizzato del Ministero della Salute (SIMAN) (ex Decisione 82/894/CE)
- trasmettere alla D.G. Welfare, attraverso l'applicativo GESINVETE presente nel Sistema Informativo Veterinario (SIVI) le informazioni finanziarie richieste ai sensi del Regolamento 652/2014, in tempo utile per consentire al Ministero della Salute di assolvere ai debiti informativi nei confronti della Commissione per la presentazione delle domande di sovvenzione e richieste di pagamento di cui alla Decisione 2015/144 UE:
  - fornire entro 30 giorni dalla conferma ufficiale del focolaio, i dati di cui all'Allegato I della Decisione 2015/144 UE,
  - fornire entro 2 mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e, successivamente, ogni 2 mesi, i dati di cui all'II della Decisione 2015/144 UE
- mettere in atto, oltre a quanto previsto dal *Manuale Operativo in caso di Influenza Aviaria* predisposto dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria e dalla Decisione 2006/437/CE, le **misure sanitarie** di cui al **D.Lgs n. 9 del 25/01/10**.

## SEZIONE H

### Misure di precauzione per il personale esposto a contatto diretto con gli animali

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (DIP) e le misure sanitarie preventive da adottare per il personale esposto al contatto diretto con gli animali infetti, che potranno essere modulate in relazione alle diverse situazioni e non escludendo livelli di protezione differenti, si deve far riferimento al Manuale Operativo in caso di Influenza Aviaria (<http://www.izsvenezie.it/>) e alle Linee Guida Regionali di cui alla Circolare n° 6 del 10 febbraio 2006

## SEZIONE I

### Sanzioni

Ai trasgressori delle norme previste dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 358 del T.U.L.L.S.S., in combinato disposto con il D.Lvo 196/99, art. 16, comma 1.

In caso di violazione a disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie in seguito a sospetto e/o presenza di focolai di IA, si applica l'art. 16 del D.lgs 9 luglio 2003.

Nel caso l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente decreto fosse correlate all'insorgenza di uno o più focolai di Influenza

Aviaria, il proprietario degli animali perde il diritto di beneficiare dell'indennizzo previsto dalla L. 218/88.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste per la movimentazione di volatili e il loro accasamento può inoltre comportare:

- il divieto a movimentare gli animali
- l'obbligo di effettuare, con spese a carico dell'allevatore, controlli virologici e sierologici per l'influenza aviaria, con frequenza stabilita dal competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS.

— • —

**EX ZONA DI VACCINAZIONE****Regione Lombardia**

<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Porzione</b>
BS	ACQUAFREDDA	
BS	ALFIANELLO	
BS	BAGNOLO MELLA	
BS	BASSANO BRESCIANO	
BS	BORGOSATOLLO	
BS	BRESCIA	SUD A4
BS	CALCINATO	SUD A4
BS	CALVISANO	
BS	CAPRIANO DEL COLLE	
BS	CARPENEDOLO	
BS	CASTENEDOLO	SUD A4
BS	CIGOLE	
BS	DELLO	
BS	DESENZANO DEL GARDA	SUD A4
BS	FIESSE	
BS	FLERO	
BS	GAMBARA	
BS	GHEDI	
BS	GOTTOLENGO	
BS	ISORELLA	
BS	LENO	
BS	LONATO	SUD A4
BS	MANERBIO	
BS	MILZANO	
BS	MONTICHIARI	
BS	MONTIRONE	
BS	OFFLAGA	
BS	PAVONE DEL MELLA	
BS	PONCARALE	
BS	PONTEVICO	
BS	POZZOLENGO	SUD A4
BS	PRALBOINO	
BS	QUINZANO D'OGLIO	
BS	REMEDELLO	
BS	REZZATO	SUD A4
BS	SAN GERVASIO BRESCIANO	
BS	SAN ZENO NAVIGLIO	
BS	SENIGA	

BS	VEROLANUOVA
BS	VEROLAVECCHIA
BS	VISANO
MN	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
MN	CAVRIANA
MN	CERESARA
MN	GOITO
MN	GUIDIZZOLO
MN	MARMIROLO
MN	MEDOLE
MN	MONZAMBANO
MN	PONTI SUL MINCIO
MN	ROVERBELLA
MN	SOLFERINO
MN	VOLTA MANTOVANA

### Regione Veneto

<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Porzione</b>
VR	ALBAREDO D'ADIGE	
VR	ANGIARI	
VR	ARCOLE	
VR	BELFIORE	
VR	BONAVIGO	
VR	BOVOLONE	
VR	BUTTAPIETRA	
VR	CALDIERO	SUD A4
VR	CASALEONE	
VR	CASTEL D'AZZANO	
VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	SUD A4
VR	CEREA	
VR	COLOGNA VENETA	
VR	COLOGNOLA AI COLLI	SUD A4
VR	CONCAMARISE	
VR	ERBE'	
VR	GAZZO VERONESE	
VR	ISOLA DELLA SCALA	
VR	ISOLA RIZZA	
VR	LAVAGNO	SUD A4
VR	MINERBE	
VR	MONTEFORTE D'ALPONE	SUD A4
VR	MOZZECANE	
VR	NOGARA	
VR	NOGAROLE ROCCA	
VR	OPPEANO	
VR	PALU'	
VR	PESCHIERA DEL GARDA	SUD A4
VR	POVEGLIANO VERONESE	

Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2016

VR	PRESSANA	
VR	RONCO ALL'ADIGE	
VR	ROVERCHIARA	
VR	ROVEREDO DI GUA'	
VR	SALIZZOLE	
VR	SAN BONIFACIO	SUD A4
VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	SUD A4
VR	SANGUINETTO	
VR	SAN MARTINO BUON ALBERGO	SUD A4
VR	SAN PIETRO DI MORUBIO	
VR	SOAVE	SUD A4
VR	SOMMACAMPAGNA	SUD A4
VR	SONA	SUD A4
VR	SORGA'	
VR	TREVENZUOLO	
VR	VALEGGIO SUL MINCIO	
VR	VERONA	SUD A4
VR	VERONELLA	
VR	VIGASIO	
VR	VILLAFRANCA DI VERONA	
VR	ZEVIO	
VR	ZIMELLA	

— • —

**Ex zona di monitoraggio intensivo**

<b>Comune</b>	<b>Porzione</b>	<b>Provincia</b>
ANTEGNATE		BG
BAGNATICA	SUD A4	BG
BARBATA		BG
BARIANO		BG
BOLGARE	SUD A4	BG
CALCINATE		BG
CALCIO		BG
CASTELLI CALEPIO	SUD A4	BG
CAVERNAGO		BG
CIVIDATE AL PIANO		BG
COLOGNO AL SERIO		BG
CORTENUOVA		BG
COSTA DI MEZZATE	SUD A4	BG
COVO		BG
FARA OLIVANA CON SOLA		BG
FONTANELLA		BG
GHISALBA		BG
GRUMELLO DEL MONTE	SUD A4	BG
ISSO		BG
MARTINENGO		BG
MORENGO		BG
MORNICO AL SERIO		BG
PAGAZZANO		BG
PALOSCO		BG
PUMENENGO		BG
ROMANO DI LOMBARDIA		BG
SERiate	SUD A4	BG
TELGATE	SUD A4	BG
TORRE PALLAVICINA		BG
AZZANO MELLA		BS
BARBARIGA		BS
BERLINGO		BS
BORGO SAN GIACOMO		BS
BRANDICO		BS
CASTEGNATO	SUD A4	BS
CASTEL MELLA		BS
CASTELCOVATI		BS
CASTREZZATO		BS
CAZZAGO SAN MARTINO	SUD A4	BS
CHIARI		BS
COCCAGLIO		BS
COLOGNE		BS
COMEZZANO-CIZZAGO		BS
CORZANO		BS

Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2016

ERBUSCO	SUD A4	BS
LOGRATO		BS
LONGHENA		BS
MACLODIO		BS
MAIRANO		BS
ORZINUOVI		BS
ORZIVECCHI		BS
OSPITALETTO	SUD A4	BS
PALAZZOLO SULL'OGGIO	SUD A4	BS
POMPIANO		BS
PONTOGLIO		BS
ROCCAFRANCA		BS
RONCADELLE	SUD A4	BS
ROVATO	SUD A4	BS
RUDIANO		BS
SAN PAOLO		BS
TORBOLE CASAGLIA		BS
TRAVAGLIATO		BS
TRENZANO		BS
URAGO D'OGGIO		BS
VILLACHIARA		BS
CAMISANO		CR
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO		CR
CASALETTO DI SOPRA		CR
CASTEL GABBIANO		CR
SONCINO		CR
ACQUANEGRA SUL CHIESE		MN
ASOLA		MN
BIGARELLO		MN
CANNETO SULL'OGGIO		MN
CASALMORO		MN
CASALOLDO		MN
CASALROMANO		MN
CASTEL D'ARIO		MN
CASTEL GOFFREDO		MN
CASTELBELFORTE		MN
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI		MN
MARIANA MANTOVANA		MN
PIUBEGA		MN
PORTO MANTOVANO		MN
REDONDESCO		MN
RODIGO		MN
RONCOFERRARO		MN
SAN GIORGIO DI MANTOVA		MN
VILLIMPENTA		MN
CARCERI		PD
CASALE DI SCODOSIA		PD
ESTE		PD
LOZZO ATESTINO		PD

MEGLIADINO SAN FIDENZIO		PD
MEGLIADINO SAN VITALE		PD
MONTAGNANA		PD
OSPEDALETTO EUGANEO		PD
PONSO		PD
SALETTO		PD
SANTA MARGHERITA D'ADIGE		PD
URBANA		PD
BEVILACQUA		VR
BOSCHI SANT'ANNA		VR
BUSSOLENGO		VR
PESCANTINA		VR
SOMMACAMPAGNA	nord A4	VR
SONA	nord A4	VR
AGUGLIARO		VI
ALBETTONE		VI
ALONTE		VI
ASIGLIANO VENETO		VI
BARBARANO VICENTINO		VI
CAMPIGLIA DEI BERICI		VI
CASTEGNERO		VI
LONIGO		VI
MONTEGALDA		VI
MONTEGALDELLA		VI
MOSSANO		VI
NANTO		VI
NOVENTA VICENTINA		VI
ORGIANO		VI
POIANA MAGGIORE		VI
SAN GERMANO DEI BERICI		VI
SOSSANO		VI
VILLAGA		VI

**INFLUENZA AVIARE**  
**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI**

ATS _____	N. Prot. ATS _____
CODICE AZIENDA: <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
SOTTOCODICE DELL'ALLEVAMENTO CAMPIONATO: _____	
Proprietario/ragione sociale _____	
Data del prelievo: __/__/__	
Sez. IZS competente per territorio _____	N° registro IZS _____

**Dettaglio dei campioni prelevati (specie/indirizzo produttivo/materiale/n.campioni)**

SPECIE	INDIRIZZO PRODUTTIVO	Materiale Conferito e Numero campioni					ALTRO _____ _____ _____
		SANGUE	TAMPONE TRACHEALE	TAMPONE CLOACALE	FECI	ANIMALE VIVO/CARCASSA	
Polli	Galline uova consumo	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Pollastre uova consumo	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Galline uova cova	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Pollastre uova cova	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da ingrasso (broiler)	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Capponi	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Galletti	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Tacchini	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Allievi	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Anatre	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Oche	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Faraone	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Fagiani	Da carne	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Ripopolamento	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Struzzi		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Emu		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Nandu		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Quaglie		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Pernici		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Starne		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Piccioni		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Colombi		n.	n.	n.	n.	n.	n.

**Causale Prelievo**

**PRELIEVO IN EX ZONA DI VACCINAZIONE E MONITORAGGIO INTENSIVO**

Monitoraggio

Prelievo per autorizzazione invio al macello

Prelievo per movimentazione animali

**PRELIEVO FUORI DALLE EX ZONE DI VACCINAZIONE E MONITORAGGIO INTENSIVO**

Monitoraggio

Prelievo per movimentazione animali

**PRELIEVO IN CORSO DI EMERGENZA EPIDEMICA**

Sospetto focolaio data sospetto \_\_\_\_\_

Focolaio confermato

Connessione epidemiologica con un focolaio → Denom. e cod. azienda del focolaio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allevamento ubicato in zona di restrizione → Denom. e cod. azienda del focolaio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allevamento ubicato in zona protezione → Denom. e cod. azienda del focolaio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allevamento ubicato in zona sorveglianza → Denom. e cod. azienda del focolaio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**LUOGO PRELIEVO**

In allevamento

Al macello:

Denominazione stabilimento macellazione \_\_\_\_\_ cod. \_\_\_\_\_

Comune. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ ASL \_\_\_\_\_

Altro \_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

VETERINARIO PRELEVATORE: \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_

**Timbro e Firma del Veterinario**

\_\_\_\_\_

<b>ATS</b> _____		<b>DISTRETTO</b> _____	
VETERINARIO			
DATA			

SCHEDA RILEVAMENTO DATI AZIENDA - (Allegato III)									
Azienda					CODICE				
Comune									
Via									
Tipologia <input type="checkbox"/> ingrasso <input type="checkbox"/> riproduzione <input type="checkbox"/> ovaiole <input type="checkbox"/> consumo <input type="checkbox"/> selvaggina <input type="checkbox"/> svezzamento <input type="checkbox"/> agriturismo									

REQUISITI STRUTTURALI MINIMI DELL'ALLEVAMENTO	
Pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pareti e soffitti pulibili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adeguate chiusure	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Idonee barriere per evitare l'ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Idonei strumenti per la pulizia e disinfezione delle strutture di allevamento, delle attrezzature e degli automezzi in ingresso e uscita	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Ingressi dei capannoni con piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone;.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Caricamento del mangime dall'esterno della recinzione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) protette	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza, all'entrata di una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza di calzature e tute specifiche per accesso persone	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Ogni ambiente di allevamento (svezzatori) deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ALLEVAMENTI ALL'APERTO	
Adeguate recinzione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Aree di alimentazione/abbeverata protette	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Utilizzo acqua di superficie	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

NORME DI CONDUZIONE	
Accesso, all'area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Esistenza programma aziendale di derattizzazione e di lotta agli insetti nocivi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Divieto al personale di detenere volatili propri	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza dei certificati di avvenuta disinfezione automezzi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



**REGIONE LOMBARDIA**

A.T.S. \_\_\_\_\_ DISTRETTO DI \_\_\_\_\_

**REGISTRO DI CARICO - SCARICO ANIMALI  
E APPENDICE DELLE DISINFEZIONI**ALLEVAMENTO AVICOLO \_\_\_\_\_  
CODICE AZIENDALE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
**SPECIE** \_\_\_\_\_ Indirizzo produttivo \_\_\_\_\_TITOLARE / DETENTORE \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO \_\_\_\_\_  
TELEFONO \_\_\_\_\_ C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_  
PROPRIETARIO \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO \_\_\_\_\_  
TELEFONO \_\_\_\_\_ C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_



Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2016

<b>APPENDICE : autocertificazione delle disinfezioni</b>			
Data evento	Tipo evento	Prodotto utilizzato	Firma
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	
	<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°	



**REGIONE LOMBARDIA**

A.T.S. \_\_\_\_\_ DISTRETTO DI \_\_\_\_\_

**REGISTRO DELLE MOVIMENTAZIONI DI PERSONE E AUTOMEZZI**

ALLEVAMENTO AVICOLO \_\_\_\_\_  
 CODICE AZIENDALE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
**SPECIE** \_\_\_\_\_ Indirizzo produttivo \_\_\_\_\_

TITOLARE / DETENTORE \_\_\_\_\_  
 INDIRIZZO \_\_\_\_\_  
 TELEFONO \_\_\_\_\_ C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_  
 PROPRIETARIO \_\_\_\_\_  
 INDIRIZZO \_\_\_\_\_  
 TELEFONO \_\_\_\_\_ C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_



## CERTIFICATO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI VOLATILI/MANGIMI

### Dichiarazione dell'operatore/conducente del mezzo di trasporto

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
operatore/conducente del veicolo (tipo e targa) \_\_\_\_\_  
di proprietà della Ditta \_\_\_\_\_ dichiara che:

- il più recente scarico di volatili è avvenuto presso:

nominativo azienda/macello	
indirizzo	
data	
ora	

A seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell'automezzo.

- La pulizia e la disinfezione sono state effettuate presso:

nominativo azienda/macello o impianto disinfezione	
indirizzo	
data	
ora	
disinfettante usato	

Data \_\_\_\_\_

Firma operatore \_\_\_\_\_ -

Luogo \_\_\_\_\_

Timbro azienda/macello o impianto disinfezione ove sono avvenute le operazioni di pulizia e disinfezione:

--

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCASAMENTO**

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

<input type="checkbox"/> Proprietario		<input type="checkbox"/> Detentore					
Allevamento		Codice					
Comune							
Via							
Ditta soccidante							

chiede l'autorizzazione all'accasamento di:

N° volatili		
Specie e tipologia		
Età	Sesso	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Provenienza		
Data arrivo/consegna		
Data presunta invio al macello		

In fede.

Il richiedente

\_\_\_\_\_

PER RICEVUTA

TIMBRO E DATA SERVIZIO VETERINARIO

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Il rappresentante dell'Azienda

Il Veterinario Ufficiale

**AUTORIZZAZIONE ACCASAMENTO E VINCOLO ALLEVAMENTO**

- ANIMALI A BREVE VITA Specie \_\_\_\_\_  M /  F
- ANIMALI A LUNGA VITA Specie \_\_\_\_\_  M /  F

A richiesta del Sig. \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> Proprietario		<input type="checkbox"/> Detentore					
Allevamento		Codice					
Comune							
Via							
Ditta soccidante							

Verificata:

- l'esistenza dei requisiti previsti dalle linee guida;
- l'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento e dei silos ultimata in data \_\_\_\_\_;
- il rispetto del vuoto (sanitario e biologico);

Preso atto da parte dell'allevatore che:

- i pulcini di tacchino devono essere introdotti nell'allevamento nell'arco massimo di sei giorni;
- lo svuotamento dell'impianto dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni nel caso di allevamenti di tacchini;

si autorizza l'accasamento di n. capi \_\_\_\_\_ dal giorno \_\_\_\_\_  
 Data, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il conduttore dell'allevamento

Il Veterinario Ufficiale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Regione Lombardia**  
**CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI**  
(\*Facoltativo per il conferimento di visceri di Lepre)

Accettazione N°:.....OPERATORE.....DATA.....  
 Cognome e come(\*).....  
 Indirizzo(\*).....Comune(\*).....Qualifica(\*).....  
 .....Recapito telefonico(\*).....  
 Comprensorio/Ambito territoriale di caccia.....SETTORE.....  
 ATS..... distretto di(\*).....Veterinario(\*).....

*Barrare con una X la casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età*

SPECIE	SESSO	ETA'				
<input type="checkbox"/> Capriolo	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	<input type="checkbox"/> Classe 4
<input type="checkbox"/> Camoscio	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	
<input type="checkbox"/> Cervo						
<input type="checkbox"/> Mufone						
<input type="checkbox"/> Cinghiale						

SPECIE	SESSO	ETA'	
<input type="checkbox"/> Lepre	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto
<input type="checkbox"/> Volpe	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto
Altro.....			

Animale:  DA PRELIEVO VENATORIO  TROVATO MORTO  DA PIANI DI ABBATTIMENTO  ALTRO.....

Data di Ritrovamento/Abbattimento: .....

Numero identificativo: .....

Luogo: Comune.....Località.....

Riserva/ZRC/ZRA/Oasi faunistica.....

Altitudine.....

BOSCO  ZONA APERTA  VICINANZA CENTRO ABITATO  VICINANZA STRADA  VICINANZA STALLA  ALTRO.....

Segni di malattia:  DIFFICOLTA' NEL MOVIMENTO  DIFFICOLTA' RESPIRATORIE  LESIONI CUTANEE  
 LESIONI OCULARI  IMBRATTAMENTO POSTERIORE  ALTRO.....

N° campioni ..... Stato conservazione materiale:  FRESCO  CONGELATO

Campioni:  CARCASSA  SANGUE  MUSCOLO  TESTA  VISCERI  FECI  ALTRO...

Referente per territorio .....

Firma conferente .....

ZONA	area_omoge	ASL	DISTRETTO	COMUNE	CODICE	SOTTOCOD
monit	BG-03	A.S.L. BG	ROMANO DI LOMBARDIA	COLOGNO AL SERIO	079BG601	2
monit	BG-03	A.S.L. BG	ROMANO DI LOMBARDIA	COLOGNO AL SERIO	079BG602	6
monit	BG-06	A.S.L. BG	ROMANO DI LOMBARDIA	CORTENUOVA	083BG603	1
monit	BG-06	A.S.L. BG	ROMANO DI LOMBARDIA	CORTENUOVA	083BG603	2
monit	BS-02	A.S.L. BS	CHIARI	COLOGNE	059BS105	1
monit	BS-02	A.S.L. BS	CHIARI	COLOGNE	059BS108	1
monit	BS-02	A.S.L. BS	CHIARI	COLOGNE	059BS109	1
out	BS-03	A.S.L. BS	CHIARI	CAZZAGO SAN MARTINO	046BS121	1
out	BS-03	A.S.L. BS	CHIARI	CAZZAGO SAN MARTINO	046BS122	1
out	BS-03	A.S.L. BS	CHIARI	CAZZAGO SAN MARTINO	046BS128	1
monit	BS-08	A.S.L. BS	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS006	2
monit	BS-08	A.S.L. BS	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS042	1
monit	BS-08	A.S.L. BS	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS101	1
monit	BS-08	A.S.L. BS	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS102	1
monit	BS-12	A.S.L. BS	ORZINUOVI	ORZINUOVI	125BS094	3
monit	BS-12	A.S.L. BS	ORZINUOVI	ORZINUOVI	125BS095	2
out	BS-41	A.S.L. BS	CHIARI	ADRO	002BS131	1
out	BS-41	A.S.L. BS	CHIARI	ADRO	002BS132	4
out	BS-43	A.S.L. BS	CHIARI	ISEO	085BS050	7
out	BS-43	A.S.L. BS	CHIARI	ISEO	085BS055	2
out	BS-46	A.S.L. BS	CHIARI	PADERNO FRANCIACORTA	130BS025	1
out	BS-46	A.S.L. BS	CHIARI	PADERNO FRANCIACORTA	130BS027	2
out	BS-53	A.S.L. BS	SALO	PADENGHE SUL GARDA	129BS008	1
out	BS-53	A.S.L. BS	SALO	SOIANO DEL LAGO CASALE CREMASCO- VIDOLASCO	180BS013	3
monit	CR-01	A.S.L. CR	CREMA	CASALE CREMASCO- VIDOLASCO	017CR024	3
monit	CR-01	A.S.L. CR	CREMA	CASALE CREMASCO- VIDOLASCO	017CR031	2
out	CR-04	A.S.L. CR	CREMONA	CASTELVERDE	026CR017	1
out	CR-04	A.S.L. CR	CREMONA	CREMONA	036CR104	6
out	CR-06	A.S.L. CR	CREMONA	MALAGNINO	056CR016	6

Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 23 settembre 2016

out	CR-06	A.S.L. CR	CREMONA	MALAGNINO	056CR101	3
out	CR-06	A.S.L. CR	CREMONA	MALAGNINO	056CR101	4
out	CR-09a	A.S.L. CR	CREMONA	CORTE DE' FRATI	033CR103	1
out	CR-09a	A.S.L. CR	CREMONA	CORTE DE' FRATI	033CR104	1
out	CR-09b	A.S.L. CR	CREMONA	PESCAROLO ED UNITI	069CR101	1
out	CR-09b	A.S.L. CR	CREMONA	PESCAROLO ED UNITI	069CR109	2
out	CR-09c	A.S.L. CR	CREMONA	SCANDOLARA RIPPA D'OGGIO	093CR007	3
out	CR-09c	A.S.L. CR	CREMONA	SCANDOLARA RIPPA D'OGGIO	093CR102	3
monit	CR-99	A.S.L. CR	CREMA	CASALETTO DI SOPRA	019CR019	3
monit	CR-99	A.S.L. CR	CREMA	CASALETTO DI SOPRA	019CR020	3
out	MN-27	A.S.L. MN	VIADANA	MARCARIA	031MN098	3
out	MN-27	A.S.L. MN	VIADANA	MARCARIA	031MN124	2
out	MN-27	A.S.L. MN	VIADANA	MARCARIA	031MN501	1
out	MN-27	A.S.L. MN	VIADANA	MARCARIA	031MN503	1
out	PV-01	A.S.L. PV	VIGEVANO	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	136PV102	1
out	PV-01	A.S.L. PV	VIGEVANO	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	136PV103	1

